



Originale

CITTA' DI ALTAMURA
Provincia di Bari

N° 19 del registro

Deliberazione di Consiglio Comunale

L'anno duemilasette il giorno ventisei del mese di Aprile nella Sede Municipale, convocato per le ore 17.00 con avviso n° 0018787 del 20/04/2007, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere LAGONIGRO geom. Nunzio e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE De Filippo Avv. Maria. Hanno partecipato alla seduta i Consiglieri Comunali come da appello nominale. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17,50.

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL' ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

Alle ore 23,35 il Presidente del Consiglio pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto indicato.

Sono presenti:

1. STACCA Dott. Mario	SINDACO	SI
2. CENTONZE Gioacchino	Consigliere	SI
3. CLEMENTE Nicola	Consigliere	SI
4. COLONNA Giacinto	Consigliere	SI
5. COLONNA Vincenzo	Consigliere	SI
6. CORNACCHIA Angela	Consigliere	SI
7. CORNACCHIA Michele	Consigliere	SI
8. CRAPUZZO Pasquale	Consigliere	SI
9. DAMBROSIO Nicola	Consigliere	NO
10. DIPERNA Saverio	Consigliere	SI
11. FERRULLI Donatangelo	Consigliere	SI
12. FORTE Giacinto	Consigliere	SI
13. GENCO Giuseppe	Consigliere	SI
14. GENCO Pietro	Consigliere	NO
15. IURINO Massimo	Consigliere	SI
16. LABORANTE Donato	Consigliere	SI
17. LAGONIGRO geom. Nunzio	Consigliere	SI
18. LOIUDICE Dionigi	Consigliere	NO
19. LOIZZO Nicola Fedele	Consigliere	SI
20. LORUSSO Carlo	Consigliere	SI
21. LORUSSO Luigi	Consigliere	SI
22. LORUSSO Tommaso	Consigliere	SI
23. LUCARIELLO Oronzo	Consigliere	SI
24. MARROCCOLI Giandomenico	Consigliere	SI
25. MIGLIONICO Angela	Consigliere	SI
26. NATUZZI Nicola	Consigliere	SI
27. PARISI Domenico	Consigliere	SI
28. PETRONELLA Francesco	Consigliere	NO
29. SANROCCO Giuseppe	Consigliere	SI
30. VENTRICELLI Michele	Consigliere	SI
31. VENTRICELLI Michele	Consigliere	SI

Risultano quindi presenti n° 27 consiglieri e assenti n° 4 consiglieri.

Aut

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell' Assessore alle Finanze resa al consiglio comunale cumulativamente per tutti gli argomenti iscritti all'O.d.G. della presente riunione riportata in dettaglio nel resoconto della seduta, cui si fa rinvio.

Premesso che:

il D. L.gs 18.8.2000 n. 267 T.U.E.L. con l'art. 151 prevede, fra l'altro, che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali.

La legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) con l'art. 1 comma 169 prevede, fra l'altro, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2007 per gli Enti Locali al 31 marzo 2007.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.3.2007, ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2007 per gli Enti Locali, al 30 aprile 2007.

Il Comune può istituire l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D. L.gs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142 e seguenti, della legge 27.12.2006 n. 296.

La gestione dell'esercizio finanziario 2007 comporta nuove e/o maggiori spese. La crescita demografica ed urbana della città comporta una maggiore erogazione di servizi quali il verde e le strade nonché per potenziare le varie strutture comunali. Si è incrementata la spesa e per l'assistenza alle classi più deboli nel settore sociale e previdenziale. Il tutto in considerazione del piano dei costi alla base del bilancio di previsione 2007 in atti che evidenzia riduzione, in termini reali, dei trasferimenti statali per il finanziamento del bilancio 2006.

Visto il parere ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267

In linea Tecnico - Contabile da parte del Dirigente del II Settore: "favorevole";



Dato atto che, come da documentazione agli atti, la originaria proposta di deliberazione depositata agli atti del consiglio è stata emendata nella parte in cui prevede la determinazione dell'aliquote che a seguito dell'emendamento proposto viene stabilita per l'anno 2007 nella misura di 0,35 punti percentuali invece di 0,30 punti percentuali originariamente indicati, al fine di confermare tendenzialmente la previsione delle risorse finanziarie previsti negli schemi di bilancio a seguito dell'emendamento che ha ridotto l'applicazione dell'I.C.I. su tutti gli immobili diversi dalle abitazione e le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale, dal 6‰ originariamente previsto, al 5,8‰ (cinquevirgolaotto per mille).

Precisato che con provvedimento Giunta Comunale n. 36 del 19 aprile 2007 sono stati approvati gli schemi della Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2007/2009, e del Bilancio di Previsione 2007. In pari data, con nota prot. 18539, la predetta documentazione è stata distribuita ai sigg. consiglieri comunali.

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione, così come emendata, si è sviluppato il dibattito che ha visto la partecipazione dei consiglieri Iurino, Colonna V., Loizzo, Natuzzi, Marroccoli, Lorusso C. e che il Ragioniere comunale ha fornito chiarimenti in ordine a varie questioni sollevate dai consiglieri i cui interventi sono riportati in dettaglio nel resoconto della seduta, cui si fa rinvio.

Dato atto altresì che il cons. Iurino anche a seguito dei chiarimenti forniti dal Ragioniere Generale ha proposto il seguente emendamento: "Esenzione dei redditi fino a € 18.000"

Rilevato che l'emendamento innanzi indicato a seguito di apposita votazione è stato respinto con il seguente esito:

Presenti	27	Assenti	04 (Dambrosio, Genco P., Loiudice e Petronella)
Favorevoli	10	[Lorusso C., Centonze, Genco G., Iurino, Ventricelli DS, Forte, Diperna, Natuzzi, Cornacchia M. e Colonna V.]	
Contrari	17		
Astenuti	==		

Visto l'esito della votazione espressa nei modi di legge sulla presente proposta di deliberazione così come emandata che ha riportato il seguente esito:

Presenti	27	Assenti	04 (Dambrosio, Genco P., Loiudice e Petronella)
Favorevoli	17		
Contrari	10	[Lorusso C., Centonze, Genco G., Iurino, Ventricelli DS, Forte, Diperna, Natuzzi, Cornacchia M. e Colonna V.]	
Astenuti	==		

DELIBERA

- Di approvare il regolamento istitutivo della addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui allo allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante di esso;

Qm

- Di determinare, per i motivi esposti in premessa, dall' anno 2007, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura di 0,35 punti percentuali;
- Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. L.gs n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

Allegato " A "

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D. L.gs n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

4. Determinare, dall' anno 2007, l'aliquota dell'addizionale Comunale I.R.Pe.F. nella misura di 0,35 punti percentuali;

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. L.gs n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. L.gs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Aut



VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS. 18.8.2000 n° 267.

Il responsabile del Servizio
RAG. ATTILIO MIGNONE

Il Ragioniere Generale
Rag. Attilio MIGNONE

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO
De Filippo Avv. Maria

IL PRESIDENTE
LAGONIGRO geom. Nunzio

N° 1039 reg. pubb.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– viene affissa all'albo Pretorio dal 11 MAG. 2007 al 26 MAG. 2007 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs.18.8.2000, n.267.

Altamura,
Il messo comunale

IL FUNZIONARIO
Dott. Carlo Carretta

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 è divenuta esecutiva il 22 MAG. 2007 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura,

IL FUNZIONARIO
Dott. Carlo Carretta



CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

AVVISO DI DEPOSITO del “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE DELL’I.R.PE.F.”

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la deliberazione di ~~Giunta~~ ^{Consiglio} Comunale del 26/04/2007, n. 19, pubblicata dal 11.05.2007 al 26.05.2007, avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.”

Visto l’art. 34 dello Statuto Comunale secondo il quale i regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2, salvo eccezioni espressamente previste dalla vigente legislazione nel tempo;

RENDE NOTO

E’ depositato nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, dal 25/05/2007 al 09/06/2007, copia del “REGOLAMENTO COMUNALE, PER L’ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE DELL’I.R.PE.F.” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 19 del 26.04.2007 pubblicata dal 11/05/2007 al 26.05.2007, che entrerà in vigore il 10/06/2007

Altamura, 25/05/2007

CITTA' DI ALTAMURA

(Prov. di BARI)

Affisso e pubblicato all’ Albo Pretorio nei
modi e termini di legge dal 25-05-07

RA
1124

al 09-06-07

Altamura, li 25 MAG 2007

IL MESSO COMUNALE ALTAMURA FUNZIONARIO

Carlo GARRETTA

Il Segretario Generale

Il Capo Servizio Segreteria

Carlo GARRETTA

Carlo Garretta





R.A.: 1154/2007

CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

approvato con provvedimento del Consiglio Comunale del 26/04/2007, n. 19,

pubblicato dall'11/05/2007 al 26/05/2007, n. 1039, divenuto esecutivo il 22/05/2007.

Depositato nella Segreteria Comunale dal 25/05/2007 al 09/06/2007.

IN VIGORE dal 10/06/2007



IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

Dot. Carlo CARRETTA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D. L.gs n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;



Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;
4. Determinare, dall' anno 2007, l'aliquota dell'addizionale Comunale I.R.Pe.F. nella misura di 0,35 punti percentuali;

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. L.gs n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE



Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. L.gs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.